

Bruxelles, 16 ottobre 2019  
(OR. en)

13017/19  
ADD 1

AGRILEG 173  
VETER 87  
PHYTOSAN 35  
DENLEG 94  
DELACTION 186

#### NOTA DI TRASMISSIONE

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data:          | 10 ottobre 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Destinatario:  | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| n. doc. Comm.: | C(2019) 7006 final - ANNEXES 1 to 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oggetto:       | ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 7006 final - ANNEXES 1 to 5.

All.: C(2019) 7006 final - ANNEXES 1 to 5

Bruxelles, 10.10.2019  
C(2019) 7006 final

ANNEXES 1 to 5

## **ALLEGATI**

**del**

### **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011**

## **ALLEGATO I**

### **PARTE 1**

#### **Elenco delle merci di cui all'articolo 7, lettera a)**

1. Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purché tali prodotti:
  - i) non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura;
  - ii) siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e
  - iii) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.
2. Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute, purché tali prodotti:
  - i) siano destinati all'animale da compagnia che accompagna il passeggero;
  - ii) siano a lunga conservazione;
  - iii) siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e
  - iv) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

### **PARTE 2**

#### **Elenco delle merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 7, lettera c)**

| <b>Codice della nomenclatura combinata<sup>1</sup></b> | <b>Designazione delle merci</b>                                                                                                                                                                            | <b>Precisazioni e spiegazioni</b>                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ex capitolo 2 (0201-0210)                              | Carni e frattaglie commestibili                                                                                                                                                                            | Tutte, escluse le cosce di rana (codice NC 0208 90 70) |
| 0401-0406                                              | Latte e derivati del latte                                                                                                                                                                                 | Tutti                                                  |
| ex 0504 00 00                                          | Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati                                          | Tutti, esclusi gli involucri                           |
| ex 0511                                                | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dell'allegato I, parte seconda, sezione I, capitoli 1 o 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87, non atti all'alimentazione umana | Solo gli alimenti per animali da compagnia             |
| 1501 00                                                | Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503                                                                                                      | Tutti                                                  |

<sup>1</sup> Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1502 00                  | Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tutti                                                     |
| 1503 00                  | Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tutti                                                     |
| 1506 00 00               | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tutti                                                     |
| 1601 00                  | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tutti                                                     |
| 1602                     | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tutte                                                     |
| 1702 11 00<br>1702 19 00 | Lattosio e sciroppo di lattosio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tutti                                                     |
| ex1901                   | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove | Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi |
| ex 1902                  | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato                                                                                                                                                                                                                                                                  | Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi |
| ex 1905                  | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili                                                                                                                                                                                                                       | Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi |
| ex 2004                  | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi |
| ex 2005                  | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Solo le preparazioni contenenti carne o                   |

<sup>2</sup> La voce 2006 legge: "Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)".

|            |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | prodotti della voce 2006                                                                                                     | latte, o entrambi                                                                                                                          |
| ex 2103    | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata                           | Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi                                                                                  |
| ex 2104    | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate | Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi                                                                                  |
| ex 2105 00 | Gelati, anche contenenti cacao                                                                                               | Solo le preparazioni contenenti latte                                                                                                      |
| ex 2106    | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove                                                                     | Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi                                                                                  |
| ex 2309    | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali                                                           | Solo gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare per cani e le miscele di farine contenenti carne o latte, o entrambi |

Note:

1. Colonna 1: qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere esaminati e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, quest'ultimo è contrassegnato con "ex" (ad esempio ex 1901: sono da includere solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi).
2. Colonna 2: la descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna "Designazione delle merci" dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
3. Colonna 3: questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.

## ALLEGATO II

### Manifesti di cui all'articolo 8, paragrafo 1

I manifesti sono reperibili al seguente indirizzo:

[https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal\\_imports\\_en](https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en)



**Tenete le malattie degli animali fuori dall'Unione europea!**



 **I viaggiatori devono consegnare questi prodotti che saranno sottoposti a controlli ufficiali\***

I prodotti di origine animale possono recare patogeni suscettibili di causare malattie infettive negli animali

L'introduzione di prodotti di origine animale nell'Unione europea è soggetta a procedure rigorose e a controlli veterinari

\*Tranne quelli che arrivano in piccole quantità per consumo personale dai seguenti paesi: Andorra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.





## **Le malattie non rispettano le frontiere**



**Se introducete da paesi extra UE carne o prodotti lattiero-caseari  
rischiate di importare malattie animali.**

**Se non dichiarate questi prodotti rischiate una multa o  
un'azione penale.**

**Detti prodotti saranno sequestrati e distrutti all'arrivo.**

Potete portare con voi piccole quantità per consumo personale dai seguenti paesi:  
Andorra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Salute e  
consumatori



# TENETE LE MALATTIE DEGLI ANIMALI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA!



**I VIAGGIATORI DEVONO CONSEGNARE QUESTI  
PRODOTTI CHE SARANNO SOTTOPOSTI  
A CONTROLLI UFFICIALI \***

**I prodotti di origine animale possono recare patogeni suscettibili di  
causare malattie infettive negli animali**

**L'introduzione di prodotti di origine animale nell'Unione europea è  
soggetta a procedure rigorose e a controlli veterinari**

**\*Tranne quelli che arrivano in piccole quantità per consumo personale dai seguenti paesi:  
Andorra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.**

# TENETE LE MALATTIE DEGLI ANIMALI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA!

**I VIAGGIATORI DEVONO  
CONSEGNARE QUESTI  
PRODOTTI CHE SARANNO  
SOTTOPOSTI A  
CONTROLLI UFFICIALI \***



I prodotti di origine animale possono recare patogeni suscettibili di causare malattie infettive negli animali

L'introduzione di prodotti di origine animale nell'Unione europea è soggetta a procedure rigorose e a controlli veterinari

\*Tranne quelli che arrivano in piccole quantità per consumo personale dai seguenti paesi:  
Andorra, Groenlandia, Islanda, Isole Faer Øer, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

### **ALLEGATO III**

#### **Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a)**



Teniamo le malattie infettive degli animali fuori dall'Unione europea!

#### **I prodotti di origine animale possono veicolare agenti patogeni responsabili di malattie infettive**

Considerato l'elevato rischio d'introduzione di malattie nell'Unione europea (UE), esistono procedure rigorose per l'introduzione di alcuni prodotti di origine animale nell'UE. Queste procedure non si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra gli Stati membri dell'UE né ai prodotti di origine animale provenienti in piccole quantità per il consumo personale da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Tutti i prodotti di origine animale non conformi a queste norme devono essere consegnati all'arrivo nell'UE per essere ufficialmente eliminati. **La mancata dichiarazione di questi prodotti può comportare un'ammenda o l'avvio di un procedimento giudiziario.**

Le seguenti merci non devono essere introdotte nell'UE, a meno che la quantità cumulata delle merci elencate ai punti 2, 3, e 5 non superi il limite di peso di due chilogrammi a persona.

In caso di merci provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia, la quantità cumulata delle merci elencate ai punti 1, 2, 3, e 5 non deve superare il limite di peso di 10 chilogrammi a persona.

**1. Piccole quantità di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali necessari per motivi medici o dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute)**

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali necessari per motivi medici o dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute) a condizione che esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e il loro peso non superi i **10 chilogrammi** a persona.

**2. Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici**

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici a condizione che:

- esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di **10 chilogrammi** a persona e che:
  - a) i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,
  - b) i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e
  - c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;

- esse provengano da altri paesi (diversi dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di **due chilogrammi** a persona e che:
  - a) i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,
  - b) i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e
  - c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

### 3. Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute a condizione che:

- esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di **10 chilogrammi** a persona e che:
  - a) i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,
  - b) i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e
  - c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;
- esse provengano da altri paesi (diversi dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di **due chilogrammi** a persona e che:
  - a) i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,
  - b) i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e
  - c) la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

### 4. Piccole quantità di prodotti della pesca per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di prodotti della pesca (compresi i pesci freschi, essiccati, cucinati, salati o affumicati e alcuni crostacei e molluschi, quali gamberetti, astici, cozze morte e ostriche morte) a condizione che:

- il pesce fresco sia eviscerato,
- il peso a persona dei prodotti della pesca non superi i 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite.

Queste restrizioni non si applicano ai prodotti della pesca provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia.

### 5. Piccole quantità di altri prodotti di origine animale per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell'UE altri prodotti di origine animale, come ad esempio il miele, le ostriche vive, le cozze vive o le lumache, a condizione che:

- essi provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e il loro peso cumulato non superi i 10 chilogrammi a persona,
- essi provengano da altri paesi (diversi dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia) e il loro peso cumulato non superi i **due chilogrammi** a persona.

Preghiamo di notare che potete portare o inviare nell'UE piccole quantità di prodotti di origine animale appartenenti a più di una delle cinque precedenti categorie (punti da 1 a 5) a condizione che esse siano conformi alle regole indicate in ciascuno dei rispettivi punti.

## **6. Quantità superiori di prodotti di origine animale**

Potete portare o inviare nell'UE quantità superiori di prodotti di origine animale se sono conformi ai requisiti previsti per gli invii commerciali, comprendenti:

- i requisiti di certificazione, secondo quanto stabilito nel corrispondente certificato ufficiale dell'UE,
- la presentazione delle merci, con l'adeguata documentazione, a un posto di controllo frontaliero dell'UE all'arrivo nell'UE.

## **7. Prodotti esenti**

I seguenti prodotti sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6:

- prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, contenenti meno del 20 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE della Commissione<sup>3</sup>,
- prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE,
- integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano, o entrambi condroitina e chitosano) diversi dai prodotti a base di carne,
- olive ripiene di pesce,
- paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con, prodotti a base di carne, contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE,
- brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti meno del 50 % di oli di pesce, polveri di pesce o estratti di pesce e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione 2007/275/CE.

<sup>3</sup> Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

## ALLEGATO IV

### Manifesto di cui all'articolo 12

Il manifesto è reperibile al seguente indirizzo:

[https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders\\_en](https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en)



## **ALLEGATO V**

### **Tavola di concordanza di cui all'articolo 13, paragrafo 2**

| Regolamento (CE) n. 206/2009        | Presente regolamento                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Articolo 1, paragrafo 1             | —                                                                    |
| Articolo 1, paragrafo 2             | Articolo 7, lettere e) e f), e articolo 10, paragrafo 1              |
| Articolo 1, paragrafo 3             | —                                                                    |
| Articolo 1, paragrafo 4             | —                                                                    |
| Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) | —                                                                    |
| Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) | —                                                                    |
| Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 7, lettera a), e articolo 10, paragrafo 1                   |
| Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 7, lettera b), e articolo 10, paragrafo 1                   |
| Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 7, lettera c), e articolo 10, paragrafo 1                   |
| Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) | —                                                                    |
| Articolo 2, paragrafo 3             | Articolo 7, lettera a), e articolo 10, paragrafo 1                   |
| Articolo 3, paragrafo 1             | Articolo 7, lettera g), e articolo 10, paragrafo 1                   |
| Articolo 3, paragrafo 2             | Articolo 8, paragrafo 1                                              |
| Articolo 3, paragrafo 3             | Articolo 8, paragrafo 1                                              |
| Articolo 3, paragrafo 4, lettera a) | Articolo 8, paragrafo 2                                              |
| Articolo 3, paragrafo 4, lettera b) | Articolo 8, paragrafo 1                                              |
| Articolo 4                          | —                                                                    |
| Articolo 5, paragrafo 1             | Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e articolo 10, paragrafo 3      |
| Articolo 5, paragrafo 2             | Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 2                  |
| Articolo 5, paragrafo 3             | Articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b), e articolo 10, paragrafo 2 |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 10, paragrafo 2      |
| Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e articolo 10, paragrafo 2      |
| Articolo 6, paragrafo 2             | Articolo 9, paragrafo 3, lettera b), e articolo 10, paragrafo 2      |
| Articolo 6, paragrafo 3             | —                                                                    |
| Articolo 7                          | —                                                                    |
| Articolo 8                          | —                                                                    |
| Articolo 9                          | —                                                                    |
| Articolo 10                         | —                                                                    |
| Articolo 11                         | —                                                                    |
| Allegato I, parte 1                 | —                                                                    |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Allegato I, parte 2  | —                            |
| Allegato II, parte 1 | —                            |
| Allegato II, parte 2 | —                            |
| Allegato III         | Allegato I, parte 2          |
| Allegato IV          | Allegato I, parte 2          |
| Allegato V           | Allegato I, parte 1, punto 1 |
| Allegato VI          | Allegato I, parte 1, punto 2 |
| Allegato VII         | Allegato II                  |
|                      | Allegato III                 |
|                      | —                            |
|                      | —                            |
|                      | —                            |